



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

ORIGINALE

UNIONE - Unione del Chianti Fiorentino - Servizio Tributi

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 DEL 29/04/2024

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024 - APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno duemilaventiquattro nel giorno ventinove del mese di aprile presso il Palazzo Comunale - Sala Consiliare, alle ore 17:45, si è riunito il Consiglio Comunale in 1a Convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

| | |
|-----------------------|----------|
| SOTTANI PAOLO | Presente |
| BALDI FABIO | Presente |
| BORDONI ALESSANDRO | Presente |
| CASATI SILVIA | Presente |
| COLUCCI ALICE | Presente |
| DEL VIVO GIULIA | Presente |
| D'IGNAZI SAMUELE | Presente |
| ESPOSITO MARIA GRAZIA | Presente |
| FUSI GIACOMO | Presente |
| MANGANI ALBERTO | Presente |
| MIZZAU ANTONELLA | Presente |
| RAVEGGI MARCO | Assente |
| ROMITI STEFANO | Presente |
| SCARPELLI ILARY | Presente |
| SOTTANI GIULIANO | Assente |
| SVELTI MARCO | Presente |
| TEPSICH PAOLO | Presente |

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Scrutatori: Tepsich Paolo, Baldi Fabio, Del Vivo Giulia.

Presiede il Presidente del Consiglio Silvia Casati.

Partecipa il Vicesegretario Comunale del Comune di Greve in Chianti Simona Ficorilli incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*", che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "*Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)*";

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il Titolo III del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), avente ad oggetto la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24/06/2014 e ssmm.ii.;

Atteso che in forza dell'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013, "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia";

Visti i commi 650 e 651 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, i quali - rispettivamente - dispongono:

- che "la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria";
- che "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158" (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Visto il comma 666 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, che dispone:

"E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo";

Visto l'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 "Riordino della finanza degli Enti territoriali", in forza del quale il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento, né superiore al 5 per cento;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 29/04/2024

Preso atto che l'aliquota del predetto tributo è stata confermata dalla Città Metropolitana di Firenze, per l'anno 2023, nella misura del 5%, con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 141 del 13/12/2023;

Vista la deliberazione n. 386 del 03.08.2023 emessa da ARERA (Agenzia di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con la quale sono state istituite n. 2 (due) componenti perequative unitarie per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto l'art. 13, comma 15 - ter, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30.04.2019, n. 34, che dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Visto l'art. 3, comma 5, quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15 e, successivamente, così modificato dall'art. 43, comma 11, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), che dispone:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 29/04/2024

Visto il *Piano finanziario (P.E.F.) dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti* – predisposto secondo i criteri previsti dal "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2 – approvato con deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif), nonché nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” – validato dall’Ente di Governo dell’Ambito (Ato Toscana Centro – Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) con deliberazione n. 3 dell’11.04.2024;

Ritenuto, per l'anno in corso:

a) di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2024 tra utenze domestiche e non domestiche, ai fini del perseguimento di finalità perequative del trattamento tributario (ripartizione approvata per l’anno 2023 con atto C.C. n. 33 del 28.04.2023:

- Ut. Dom. 57,20%
- Ut. Non Dom. 42,80%):
- Utenze domestiche: 57,50 %
- Utenze non domestiche:42,50%;

b) di approvare, per l’anno 2024, i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, confermando i valori riportati nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, già applicati nell'anno 2023, ad eccezione del valore Kc relativo alla Cat. 24 e dei valori Kd afferenti alle categorie 22 e 23 delle utenze non domestiche, che vengono ridotti per finalità perequative;

c) di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI riportati negli allegati B) e C), acclusi a far parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborati in collaborazione con il Gestore del Servizio, Alia Servizi ambientali spa, dando atto che per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160, il Canone Patrimoniale di concessione degli spazi e aree pubbliche destinati a mercati anche attrezzati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, assorbe il prelievo sui rifiuti disciplinato dal presente articolo;

Dato atto, inoltre, che le determinazioni di cui al precedente capoverso sono idonee a garantire un’entrata corrispondente all’ammontare della tariffa di riferimento risultante dal Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2024, pari all’importo di € 4.369.477,00.=;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto, altresì, che l’approvazione delle tariffe TARI 2024 entro il termine finale del prossimo 30 aprile, previsto da fonte normativa primaria, costituisce atto urgente ed improrogabile, a mente del disposto dell’art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/200 (T.U.E.L.);

Considerato che il prodursi degli effetti della presente deliberazione sono subordinati all'intervenuta esecutività del presente atto - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n, 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 29/04/2024

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentire la celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile dell'Area Centrale Unica di Committenza, Contratti e Tributi dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino;
- in ordine alla regolarità contabile del presente atto, da parte del responsabile del "Settore 2 del Comune di Greve in Chianti";

Con 15 Consiglieri presenti, 13 voti favorevoli, 1 voto contrario (Mizzau), 1 astenuto (Baldi)

A maggioranza

DELIBERA

1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare, per l'anno 2024, i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, confermando i valori riportati nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, già applicati nell'anno 2023, ad eccezione del valore Kc relativo alla Cat. 24 e dei valori Kd afferenti alle categorie 22 e 23 delle utenze non domestiche, che vengono ridotti per finalità perequative.

3) Di approvare, inoltre, la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2023 tra utenze domestiche e non domestiche:

- Utenze domestiche: 57,50 %
- Utenze non domestiche: 42,50%.

4) Di approvare, infine, per l'anno 2024, gli importi unitari delle tariffe riportati negli allegati B) e C), acclusi a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

5) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica al Gestore del Servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

Successivamente, attesa l'urgenza di consentire la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con separata votazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con 15 Consiglieri presenti, 13 voti favorevoli, 1 voto contrario (Mizzau), 1 astenuto (Baldi)

A maggioranza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 29/04/2024

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

UNIONE - Unione del Chianti Fiorentino - Servizio Tributi

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024 - APPROVAZIONE TARIFFE

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Li, 22.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Roberto BASTIANONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Li, 22.04.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Andrea ANGELI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 del 29/04/2024

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Silvia Casati

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Simona Ficorilli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
